

**PARCO ADDA NORD - Trezzo s/Adda**

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO PER LE TRASFERTE E/O MISSIONI DA PARTE DEI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DEL PARCO: ESPRESSIONE DEL PARERE OBBLIGATORIO PRELIMINARE ALL'APPROVAZIONE.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO**

L'anno **duemilatredici** addì **quattordici** del mese di **dicembre** alle ore 11,00 in Trezzo sull'Adda, si è legalmente riunita la Comunità del Parco nelle persone dei rappresentanti dei sotto indicati enti:

Ente	presenti		quote	Ente	presenti		quote
Airuno	Delegato	Sì	0,72	Merate	Sindaco	No	2,26
Bottanuco	Delegato	No	1,50	Monte Marengo	Sindaco	No	0,39
Brivio	Sindaco	No	2,45	Olginate	Delegato	No	1,91
Calco	Sindaco	No	1,31	Paderno d'Adda	Sindaco	No	1,32
Calolziocorte	Delegato	Sì	2,93	Pescate	Sindaco	No	0,38
Calusco d'Adda	Sindaco	No	2,19	Pontida	Sindaco	No	0,73
Canonica d'Adda	Sindaco	Sì	1,02	Robbiate	Sindaco	No	1,35
Capriate San Gervasio	Sindaco	No	2,05	Solza	Delegato	No	0,46
Casirate d'Adda	Sindaco	No	1,41	Suisio	Delegato	No	1,09
Cassano d'Adda	Delegato	Sì	5,12	Trezzo sull'Adda	Delegato	Sì	4,81
Cisano Bergamasco	Delegato	Sì	1,76	Truccazzano	Delegato	Sì	7,72
Cornate d'Adda	Delegato	Sì	3,67	Vaprio d'Adda	Sindaco	Sì	2,20
Fara Gera d'Adda	Sindaco	No	1,89	Vercurago	Delegato	No	0,79
Galbiate	Sindaco	No	1,36	Verderio Superiore	Sindaco	No	0,76
Garlate	Delegato	Sì	0,58	Villa d'Adda	Sindaco	No	1,75
Imbersago	Delegato	No	1,21	Provincia di Bergamo	Presidente	No	8,64
Lecco	Sindaco	No	9,46	Provincia di Lecco	Delegato	Sì	9,49
Malgrate	Sindaco	No	0,68	Provincia di Milano-MB	Presidente	No	11,88
Medolago	Delegato	No	0,85				100

Risultano presenti n. 11 enti, pari a quote 40,02.

Assiste il **Segretario** dott.ssa Maria G. Fazio.

E' presente il **Direttore** arch. Giuseppe Luigi Minei.

E' presente la **Consulta della Associazioni ambientaliste e di categoria**.

Il **Presidente** dr. Agostino Agostinelli, assume la presidenza e riconosciuta valida l'adunanza dichiara aperta la seduta.

## LA COMUNITA' DEL PARCO

**VISTO** l'art. 41 del CCNL sottoscritto in data 14.09.2000 che disciplina il trattamento di trasferta del personale degli enti locali;

**VISTO** l'art. 6 comma 12 D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito con modificazioni della Legge 30.07.2010 n. 122 con cui si è posto il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009, con contestuale cessazione di ogni effetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi inerenti il rimborso delle spese per missioni;

**DATO ATTO** che il Parco Adda Nord dispone di solo due autovetture ed un Fiat Ducato in uso agli uffici, utilizzabili per le trasferte del personale;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Riunite in sede di controllo n. 8/CONTR/2011 in base alla quale le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici;

### **DATO ATTO CHE:**

- le linee pubbliche di trasporto collegano il Parco Adda Nord con le città di Milano e Bergamo, ma non con la maggior parte dei Comuni facenti parte della Comunità del Parco;
- in base alla frequenza ed i tempi di percorrenza dei mezzi pubblici, l'utilizzo dei mezzi di proprietà del dipendente/amministratore risulta spesso più conveniente in quanto consente:
  - un più rapido spostamento sia per raggiungere la località sede di missione che per il rientro in servizio;
  - una più agevole mobilità all'interno dei centri abitati e quindi un maggior numero di interventi;
  - un risparmio in termini di pagamento di lavoro straordinario e/o una migliore fruizione da parte dell'Ente delle prestazioni lavorative dei dipendenti;
- i dipendenti e gli amministratori, previa autorizzazione, possono far uso del mezzo proprio nei seguenti casi:
  - quando non si può fare ricorso ai mezzi di trasporto pubblico o il ricorso agli stessi risulta eccessivamente dispendioso per la durata del tragitto;
  - quando gli orari dei mezzi pubblici risultano inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento di missione;
  - quando l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto determini un più efficace espletamento dell'attività garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio o risparmi nel pernottamento;
  - quando il luogo della missione risulti difficilmente raggiungibile con il mezzo pubblico o lo stesso manchi del tutto;

### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione n. 949/2010 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia;
- la deliberazione n. 170/2010 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Toscana;
- la deliberazione n. 8/CONTR/11 della Corte dei Conti a Sezione Riunite in sede di controllo del 07/02/2011 che viene a dirimere il contrasto interpretativo in merito alle sopra citate deliberazioni delle Sezioni regionali in materia di applicazione dell'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010;

**RICHIAMATA** in particolare la disposizione finale contenuta nella deliberazione n. 8/CONTR/11 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite sopra citata "Il dipendente che debba avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte

dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni”;

“Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi”;

**CONSIDERATO** che:

- la recente normativa in materia si prefigge di ridurre le spese della pubblica amministrazione;
- il Parco Adda Nord dispone di solo due autovetture e di Fiat Ducato per tutte le esigenze di servizio;
- in caso di concomitanti attività da svolgere fuori sede risulta a volte necessario ricorrere all'utilizzo del mezzo personale;
- occorre evitare il ricorso a modalità più costose rispetto all'utilizzo del mezzo proprio che deve essere improntato, comunque, al rispetto dei principi di economicità e del contenimento della spesa;

**PRESO ATTO** che, in aderenza alle indicazioni interpretative dettate sul punto dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio verrà subordinato alla condizione che non vi sia possibilità di ricorso ai mezzi pubblici o che tale evenienza risulti eccessivamente gravosa e temporalmente dispendiosa, procedendo al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'uso del mezzo proprio, nel limite dell'ammontare delle spese che sarebbero state sostenute in ipotesi di utilizzo di mezzi pubblici ove tale modalità fosse praticabile;

Con riferimento poi agli amministratori del Parco in ordine alla disciplina delle missioni occorre precisare quanto segue:

- la normativa generale, in riferimento al rimborso delle spese di viaggio, all'art. 84, comma 1, del T.U.E.L. prevede che “Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali”. Risulta inoltre abrogato ogni riferimento ad ulteriori rimborsi forfettari;
- il D.M. di attuazione del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2011 (previa intesa con la conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali) all'art. 2 recante “Rimborso delle spese di viaggio”, ha previsto che “in occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal CCNL del personale dirigente del comparto Regioni- Autonomie Locali”;
- il comma 12 dell'art. 6 del D.L. n. 78 del 2010 ha escluso, dalla data di entrata in vigore del decreto (31 maggio 2010) l'applicazione, al personale contrattualizzato ex D.Lgs 165 del 2001, dell'art. 15 della Legge n. 836/1973 e art. 8 della Legge n. 417/1978, nonché di eventuali analoghe disposizioni dei contratti collettivi. Tale esclusione, in ragione dell'esplicito rinvio di cui all'art. 2 del D.M. richiamato trova, quindi, applicazione anche agli amministratori degli enti locali (c.f.r. in termini, da ultimo, Sezione Regionale di Controllo per la Campania – Parere n. 21/2013).

E' precluso, pertanto, anche agli amministratori degli enti locali, nel caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, il rimborso di un'indennità chilometrica, prevista dal succitato art. 15 e commisurato, nell'entità, dall'art. 8 della L. n. 417/1978 nella misura di 1/5 del prezzo di un litro di benzina (limite ribadito per i consiglieri comunali e provinciali dall'art. 77 bis, comma 13, del D.L. 11272008, convertito dalla L. 133/2008).

Analogamente a quanto indicato per i dipendenti dell'ente locale, resta salva la possibilità, richiamata dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 21/CONTR/2011, della previsione di forme di ristoro dei costi sostenuti “per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'amministrazione”, sulla base del parametro degli “oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto”;

**RITENUTO** pertanto che necessiti adottare un Regolamento per la disciplina delle trasferte e del rimborso spese sostenuto dai dipendenti e dagli amministratori;

**VISTA** la proposta di Regolamento, come predisposta dal Direttore allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa;

**ATTESO** che ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera m) del vigente Statuto spetta alla Comunità del Parco l'espressione del parere obbligatorio preliminare all'approvazione dei Regolamenti dell'Ente;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto;

**CON VOTI** favorevoli n. 11, astenuti nessuno, contrari nessuno espressi per alzata di mano da n. 11 rappresentanti degli Enti della Comunità del Parco presenti e votanti,

## **DELIBERA**

- Di esprimere parere favorevole preliminare all'approvazione del Regolamento per l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto per le trasferte e/o missioni da parte dei dipendenti e amministratori del Parco.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Agostino Agostinelli

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

---

---

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico [www.parcoaddanord.it](http://www.parcoaddanord.it) – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 16.01.2014

Addì 16.01.2014

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

---

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Addì 16.01.2014

IL SEGRETARIO

---

---

---

**ESECUTIVITA'**

- [ ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000
- [X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27.01.2014 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Addì 28.01.2014